



ESTRATTO

COMUNE DI VAL DELLA TORRE

Provincia di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 6

Oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE RELATIVO ALL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 2. SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE.

L'anno duemilatredici, addì SEI, del mese di FEBBRAIO, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Francesco BURRELLI – Sindaco	SI
2. Giancarlo CRAVANZOLA – Vice Sindaco	NO a.g.
3. Luca ZAMPOLLO – Assessore	SI
4. Giuseppe PECORARO – Assessore	SI
5. Maurizio POPULIN – Assessore	SI
6. Marco NEGRO – Assessore	SI
7. Giancarlo SARTO – Assessore	SI
8. Massimo LUCCO BORLERA – Consigliere	SI
9. Costanza Elena NAUDIN – Consigliere	SI
10. Angelo BADAMI – Consigliere	SI
11. Monica BONINO – Consigliere	NO a.g.
12. Paolo CINUS – Consigliere	SI
13. Gian Maria ONADI – Consigliere	SI
14. Franco BOGGIATTO – Consigliere	SI
15. Franco MUSSINO – Consigliere	SI
16. Matteo BULGARELLI – Consigliere	NO a.g.
17. Giovanna FERRERO – Consigliere	SI
	Totale Presenti: 14
	Totale Assenti: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dr. ROCCA Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. BURRELLI Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: "SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE RELATIVO ALL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 2. SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE".

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00 e della Legge n. 239/04 (che ha modificato l'art. 15 dello stesso Decreto Legislativo), il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali, da un lato, la riduzione *ex lege* dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere e, dall'altro, l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo; circostanze, che hanno determinato importanti modificazioni degli equilibri contrattuali in corso;
- l'art. 46-bis del D.L. 01/10/07, n. 159, convertito, con modificazioni, in Legge del 29/11/07, n. 222, successivamente modificato dall'art. 2, comma 175, della Legge 24/12/07, n. 244, prevede che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);

RICHIAMATI:

- il D.M. 19 gennaio 2011, sulla determinazione degli Ambiti Territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;
- il D.M. 18 ottobre 2011, sulla determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale del settore della distribuzione del gas;
- il D.M. 21 aprile 2011, "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", recante norme comuni per il mercato interno del gas;
- il D.M. 12 novembre 2011, n. 226, "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del D.L. 01 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";

CONSIDERATO che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento del servizio di distribuzione per ambito territoriale, come previsto dall'art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, è indispensabile, qualora il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'Ambito, che gli Enti locali appartenenti allo stesso Ambito individuino un Comune capofila, o la Provincia, o un'organizzazione già istituita, cui delegare l'espletamento della procedura di gara (funzione di stazione appaltante);

DATO ATTO che nell'incontro fra i Comuni dell'Ambito Territoriale Torino 2, tenutosi in data 7 settembre 2012 presso la Provincia di Torino, con oggetto "Affidamento del Servizio della distribuzione del gas naturale (DMSE 12 novembre 2011, n. 226)" i convenuti hanno individuato all'unanimità la Provincia di Torino quale stazione appaltante ai fini dell'affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale, relativamente all'Ambito Torino n. 2, ai sensi dell'art. 2, comma 1, seconda parte, del D.M. n. 226/2011;

RICHIAMATA, pertanto, la Deliberazione della Giunta provinciale n. 914-41798/2012 con cui la Provincia di Torino ha preso atto del ruolo di stazione appaltante ad essa conferito dall'Ambito Territoriale Torino 2;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

CONSIDERATO che le convenzioni di cui trattasi possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni per mezzo di personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

ATTESO che, in tal senso, l'art. 2, comma 4, del D.M. n. 226, sopra citato, espressamente stabilisce che la stazione appaltante "*prepara e pubblica il bando di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti*", e il comma 5 dello stesso articolo dispone che "*salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto (...), la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti (...)*";

RITENUTO, dunque, necessario, alla luce di quanto esposto, e in conformità al quadro normativo che disciplina l'ordinamento degli Enti locali e gli strumenti giuridici utilizzabili, addivenire alla stipulazione di apposita convenzione fra la Provincia di Torino e gli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale Torino 2, che regoli l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio dell'Ambito Territoriale 2, e, successivamente, l'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio medesimo ponendo in capo alla stazione appaltante la funzione di controparte del contratto medesimo;

ATTESO che, sempre nell'incontro del 7 settembre sopra citato, si è, altresì, stabilito di costituire, fra i Comuni appartenenti all'Ambito coinvolto, un gruppo di lavoro espressione di aree omogenee del territorio e finalizzato a seguire le attività del procedimento e a collaborare con la stazione appaltante al buon esito dello stesso, il quale ha lavorato alla elaborazione di uno schema di Convenzione condiviso fra i soggetti coinvolti (*Allegato 1*);

VISTA, inoltre, la più recente deliberazione dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas – 407/2012/GAS) dell'11 ottobre 2012, con cui vengono fissati i criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, attraverso cui si farà fronte ai costi inerenti la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2011, sopra citato, il corrispettivo in parola verrà corrisposto alla stazione appaltante dal gestore aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio;

DATO ATTO, sul punto, che il predetto gruppo di lavoro ha concordato che, ai fini di una maggiore razionalizzazione ed efficacia dell'azione amministrativa, la Provincia di Torino, in qualità di stazione appaltante, nell'ambito delle attività in parola, svolga, oltre alle "funzioni centralizzate" assegnate direttamente alla stazione appaltante dal D.M. n. 226 sopra citato, anche alcune "funzioni locali", assegnate agli Enti locali concedenti, in forma di specifica delega da parte degli stessi, come risulta dagli artt. 2 e 3 dell'approvando schema di Convenzione; con conseguente regolazione dei rapporti finanziari come individuati dall'art. 7 del medesimo;

ATTESO, infine, che in data 9 gennaio 2013 u.s. è stata nuovamente convocata la Conferenza di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale in oggetto, durante la quale si è presentato e condiviso lo schema definitivo della Convenzione elaborato dal predetto gruppo di lavoro, stabilendo di inviare il testo medesimo a tutti i Comuni dell'Ambito, compresi quelli non presenti alla Conferenza, e di considerare, in assenza di ulteriori osservazioni sul testo, a partire dal 21 gennaio 2013, acquisito l'assenso, da parte di tutti i Comuni dell'Ambito, sul testo definitivo così come inviato, nonché, conseguentemente, di procedere all'Approvazione della Convenzione stessa possibilmente entro l'11 febbraio 2013;

VERIFICATO, dunque che non sono pervenute entro la data predetta ulteriori osservazioni sul testo dell'approvanda Convenzione, e che, dunque, si considera acquisito l'assenso sul testo in parola di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Torino 2;

RITENUTO, pertanto, e per tutte le ragioni esposte, necessario procedere all'approvazione della Convenzione in oggetto;

per quanto sopra esposto

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare lo schema di Convenzione fra la Provincia di Torino e gli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale Torino 2, per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato 1*);
2. Di dare atto che il Sindaco, o suo delegato procederà alla sottoscrizione della Convenzione in parola;
3. Di rinviare la prosecuzione delle attività oggetto della Convenzione al Gruppo di Lavoro, così come individuato e regolato dall'art. 4 della stessa, i cui componenti verranno nominati dalle Parti della Convenzione entro quindici giorni dalla sottoscrizione della medesima;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione approvata, e relativo allegato, alla Provincia di Torino (Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche) in qualità di stazione appaltante;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a sensi di legge.

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
li, 30.01.2013

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROCCA

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
li, 30.01.2013

F.to

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Lidia FRIGNANI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui trattasi;

VISTA la Legge 7.08.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto del Comune di Val della Torre approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 05.06.1991 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' dei voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: **"SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE RELATIVO ALL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 2. SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE"** come sopra trascritta.

Successivamente, su proposta del Presidente ed all'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

SCHEMA DI CONVENZIONE

**per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica
per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale in relazione all'Ambito
Territoriale Torino 2**

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La Convenzione è stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli Enti concedenti in relazione all'Ambito Territoriale Torino 2, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione.
2. La Convenzione è altresì stipulata ai fini dell'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio di distribuzione del gas naturale per quanto concerne il predetto Ambito Territoriale, fermi in capo a ciascun Ente concedente i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000, e richiamati al successivo art. 3, comma 5.

Articolo 2 (Individuazione dei compiti della Provincia di Torino)

1. Alla Provincia di Torino (di seguito Provincia), che accetta, gli Enti locali concedenti delegano l'esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo e l'autorizzazione ad operare in nome e per conto degli Enti stessi assumendo il ruolo di Stazione Appaltante.
2. Per lo scopo di cui al precedente comma, la Provincia si fa carico di acquisire dai Gestori uscenti per conto dei singoli Enti locali concedenti, i dati previsti dall'art. 4 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, secondo il formato stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas come richiamato al comma 7 del predetto articolo.
3. La Provincia anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, e d'accordo con gli Enti locali concedenti, analizza i dati ricevuti, effettua eventuali ispezioni e accessi agli impianti, nonché comunica, entro 60 gg. dal ricevimento, eventuali osservazioni e richieste di rettifica.
4. La Provincia d'accordo con gli Enti locali concedenti, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, determina il valore da riconoscere ai gestori uscenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 12 novembre 2011, e gestisce l'eventuale contenzioso su tale determinazione.
5. La Provincia, sentiti gli Enti locali concedenti, prepara le *Linee guida programmatiche d'Ambito* con le condizioni minime di sviluppo di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011, e, anche sulla base degli elementi programmatici di sviluppo forniti da ciascun Ente locale concedente, prepara il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento dei singoli Comuni.
6. La Provincia, anche attraverso l'apporto di qualificati professionisti, assicura la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base dell'espletanda gara, di cui curerà l'indizione e lo svolgimento, e ogni correlato adempimento, sino alla stipulazione del contratto di servizio con il nuovo Gestore.

7. La Provincia cura ogni rapporto con il nuovo gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio dal Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento, di cui al successivo art. 5.
8. La Provincia si impegna a svolgere il proprio ruolo con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 3 (Individuazione dei compiti degli Enti locali concedenti)

1. Ciascuno degli Enti locali concedenti indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Provincia per la comunicazione delle esigenze specifiche del proprio Comune e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
2. Gli Enti locali concedenti si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.
3. Ciascun Ente locale concedente collabora con la Provincia ad analizzare e verificare i dati ricevuti dai Gestori uscenti anche programmando eventuali ispezioni ed accessi agli impianti.
4. Gli Enti locali concedenti concordano con la Provincia eventuali osservazioni e richieste di verifica da comunicare, a cura della Provincia, ai Gestori uscenti in merito ai dati forniti.
5. Ciascun Ente locale concedente, nell'ambito del contratto stipulato ad esito della procedura ad evidenza pubblica indetta ed espletata dalla Provincia, manterrà i compiti e le responsabilità di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, per come attribuiti e riservati dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 164/2000.
6. Resta inteso che in nessun caso la Provincia, dopo aver adempiuto agli impegni di cui alla Convenzione, assumerà in proprio o concorrerà in altra forma all'assunzione dei compiti e delle responsabilità di cui al precedente comma, dalla legge attribuiti direttamente ed esclusivamente a ciascun Ente locale concedente.
7. Successivamente all'acquisizione della documentazione relativa alle consistenze degli impianti, ciascun Ente locale concedente approva, entro il termine di 30 giorni, la determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti proposta dalla Provincia, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 12 novembre 2011.
8. Ciascun Ente locale concedente, anche avvalendosi dei professionisti individuati dalla Provincia, fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio in modo che la Provincia possa, in conformità con le Linee guida programmatiche d'Ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni.

Articolo 4 (Gruppo di Lavoro)

1. Le Parti istituiscono un Gruppo di Lavoro per l'esecuzione delle attività operative ai fini dello svolgimento delle procedure di affidamento di cui all'art. 1, comma 1, della presente Convenzione, composto da due rappresentanti della Provincia (di cui uno con funzione di Coordinatore) e da dieci rappresentanti degli Enti locali concedenti, due per ciascun Sottobambito che forma l'Ambito Territoriale di riferimento, di cui all'Allegato 1, dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative in relazione al raggiungimento della predetta finalità. Alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono essere invitati anche i referenti degli

- enti sottoscrittori di cui all'art. 3, comma 1, o altri soggetti quali i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione.
2. Le Parti si impegnano a nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Provincia, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, i propri rappresentanti nel Gruppo di Lavoro .
 3. Il Gruppo di Lavoro è ospitato negli uffici della Provincia e si riunisce periodicamente per esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente.
 4. Il Gruppo di Lavoro svolge le seguenti funzioni:
 - a. sovrintende alle procedure ai fini dell'elaborazione della documentazione di gara;
 - b. funge da cabina di regia al fine dell'utilizzo delle somme derivanti dal corrispettivo una-tantum per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come definito dal D.M. 12 novembre 2011 e dalla conseguente deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas;
 - c. svolge ogni ulteriore attività preparatoria in vista dell'indizione della gara, nonché per l'organizzazione di quant'altro necessario per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dalla Convenzione.
 5. Il Gruppo di Lavoro delibera a maggioranza dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
 6. La partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.
 7. In caso di impedimento o di assenza di uno dei rappresentanti che verrà indicato dai Sotto-ambiti, quest'ultimo o il Sotto-ambito da esso rappresentato potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Provincia, un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Gruppo di lavoro.
 8. Ciascuno dei Sotto-ambiti, previa comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata agli altri, potrà sostituire in via definitiva le persone di propria designazione che compongono il Gruppo di lavoro.

Articolo 5 **(Comitato di Monitoraggio)**

1. La Provincia, in qualità di controparte del contratto di servizio, è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio, da un Comitato di Monitoraggio costituito da 15 rappresentanti degli Enti locali concedenti: tre per ciascuna zona omogenea (Sotto-ambiti) di cui all'Allegato 1 alla presente Convenzione.
2. Il Comitato di Monitoraggio nomina a maggioranza dei componenti un Presidente.
3. Il Comitato di Monitoraggio si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente per le vie brevi; si riunisce altresì ogni qualvolta uno dei suoi componenti lo ritenga necessario, sempre per il tramite del Presidente del Comitato, cui dovranno essere rappresentate le esigenze che suggeriscono una convocazione non programmata.
4. Alle riunioni del Comitato di Monitoraggio partecipa un rappresentante della Provincia in qualità di controparte del contratto di servizio, il quale relaziona al Comitato di Monitoraggio rispetto all'andamento delle attività contrattuali e acquisisce eventuali proposte ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio medesimo. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato di Monitoraggio fornisce altresì indicazioni in ordine all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. del 12 novembre 2011.
5. La Provincia svolge le funzioni di segreteria del Comitato di Monitoraggio e mette a disposizione mezzi e locali.

6. Il Presidente, oltre a convocare il Comitato di Monitoraggio e a determinarne l'ordine del giorno, predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato stesso, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori.
7. I Sotto-ambiti si impegnano a nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Provincia, entro quindici giorni dall'aggiudicazione della Gara, i propri rappresentanti nel Comitato di Monitoraggio.
8. In caso di impedimento o di assenza di uno dei rappresentanti che verrà indicato dai Sotto-ambiti, quest'ultimo o il Sotto-ambito da esso rappresentato potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata alla Provincia, un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Comitato.
9. Ciascuno dei Sotto-ambiti, previa comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata agli altri, potrà sostituire in via definitiva le persone di propria designazione che compongono il Comitato.
10. Il Comitato di Monitoraggio delibera a maggioranza dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno otto rappresentanti.
11. Il Comitato di Monitoraggio, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli Enti locali concedenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e alla Convenzione, obbligano tutti gli Enti locali concedenti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
12. La partecipazione al Comitato di Monitoraggio è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'istituto.

Articolo 6 (Recesso)

1. Tenuto conto della finalità della Convenzione ed al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche all'indizione della gara non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dalla presente Convenzione.

Articolo 7 (Rapporti Finanziari)

1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dalla Provincia in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, si dà atto che il corrispettivo una-tantum previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas, pari a euro 120.000,00, è attribuito direttamente alla Provincia.
2. Con riferimento alle funzioni locali svolte dalla Provincia per specifica delega degli Enti locali concedenti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente Convenzione, si stabilisce che il corrispettivo una-tantum previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas, pari a euro 480.000,00, sia attribuito alla Provincia da utilizzarsi esclusivamente per l'acquisizione di servizi esterni.
3. Qualora, a stipulazione con il nuovo Gestore del contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale, con riguardo alle attività previste dal precedente comma 2 si verificano risparmi e/o economie, le stesse saranno ripartite dalla Provincia fra gli Enti locali concedenti nel seguente modo:
 - 50% ripartito in misura uguale per ciascun Ente locale concedente;
 - 50% in misura proporzionale al numero di pdr (punto di riconsegna) di ciascun Ente locale concedente individuati nei documenti di gara.

Articolo 8
(Obbligo di riservatezza)

1. Ciascuna delle Parti, anche a tutela di eventuali interessi industriali e commerciali coinvolti, si obbliga a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della presente Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione della stessa e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione della presente Convenzione, nonché per tutta la durata degli atti eventualmente stipulati in attuazione della stessa, e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.
3. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all'obbligo previsto dal presente articolo.

Articolo 9
(Durata - Modifica della Convenzione)

1. La presente Convenzione vincola le parti a far data dalla sottoscrizione e fino a tutta la durata del contratto di servizio.
2. Eventuali modifiche alla presente Convenzione nell'ambito dei rapporti fra gli Enti sottoscrittori, così come in essa disciplinati, compresa l'individuazione della controparte del servizio di cui all'art. 2, comma 7, potranno essere assunte con deliberazione consiliare di ciascuna delle parti.

Articolo 10
(Controversie)

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990.

Articolo 11
(Disposizioni finali)

1. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, le Parti potranno concordare i termini di una nuova clausola che, con piena soddisfazione di tutti, sostituisca la clausola dichiarata invalida e non applicabile.
2. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Del che si é redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to **Ing. Francesco BURRELLI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Dr. Giuseppe ROCCA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 08.02.2013, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

VAL DELLA TORRE li, 08.02.2013

in originale firmato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROCCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

VAL DELLA TORRE li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Dr. Giuseppe ROCCA**

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

VAL DELLA TORRE li, 08.02.2013

in originale firmato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROCCA